

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI COSENZA in persona del suo legale rappresentante Presidente pro-tempore Dott. Eugenio Corcioni

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale pro-tempore, Dott. Gianfranco Scarpelli

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale pro-tempore, Avv. Paolo Maria Gangemi

In tema di

NORME PER LA PRESCRIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DI RICOVERO E DI FARMACI DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA, DEL MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, DEL MEDICO SPECIALISTA OSPEDALIERO e DEL MEDICO DI STRUTTURE SANITARIE DI DIRITTO PRIVATO, SIA INTRA CHE EXTRA OSPEDALIERE, ACCREDITATE E A CONTRATTO CON IL SSR, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE CONVENZIONATO

Premesso

- Che, nonostante le iniziative assunte, anche congiuntamente, dalle parti qui costituite (convegni, incontri, corsi di formazione), continuano a registrarsi segnalazioni circa il mancato rispetto, da parte di iscritti, oltre che di precise disposizioni normative, anche di chiari precetti deontologici in tema di:
 - **Obbligo di firma leggibile e relativo timbro (con cognome, nome, codice fiscale e/o numero d'iscrizione all'Ordine e/o N° di matricola) del medico che effettua la prestazione specialistica, l'indagine strumentale e/o di laboratorio, sia in struttura pubblica che privata (accreditata e non), ai quali l'attività è da imputarsi e con i quali, ove necessario, potere interloquire da parte dei medici che, sulla base di dette refertazioni, sono poi chiamati ad assumere le conseguenti determinazioni diagnostiche e terapeutiche;**
 - **Mancato corretto ed effettivo utilizzo del Ricettario Unico Regionale per le prescrizioni nell'ambito del SSN (art. 50, Legge 326/03);**
- Che la correttezza nella compilazione di una ricetta presuppone, da una parte, l'appropriatezza dal punto di vista clinico, dall'altra l'accuratezza della sua compilazione rispetto a requisiti di chiarezza, completezza e conformità alle regole. Questi ultimi tre elementi, spesso trascurati nella pratica corrente, rappresentano in realtà elementi di garanzia per l'assistito e per lo stesso medico prescrittore e costituiscono le variabili fondamentali cui riferire l'affidabilità dei dati della ricetta, nell'ambito del loro utilizzo all'interno dei sistemi informativi sanitari
- Che alle parti qui costituite appare opportuno ribadire precise e specifiche indicazioni operative inerenti le norme che riguardano l'utilizzo del ricettario unico regionale per quanto riguarda la prescrizione di farmaci, le richieste di visite specialistiche, diagnosi strumentali o di laboratorio e ricoveri per superare eventuali conflittualità tra medico di medicina generale, pediatra di famiglia e specialisti ospedalieri o ambulatoriali (convenzionati o dipendenti).
- che è altresì interesse delle parti fornire anche specifiche indicazioni circa le modalità di sottoscrizione e di individuazione certa del soggetto cui deve essere attribuito il rilascio di una data certificazione e/o refertazione.
- Che ogni medico è tenuto al rispetto, unitamente alle disposizioni normative e regolamentari, anche dei principi deontologici che regolano l'esercizio della professione.

- Che detti precetti impongono ad ogni medico di tenere, in ogni frangente, un comportamento "consono al decoro e alla dignità della professione stessa, in armonia con i principi di solidarietà umana e impegno civile che la ispirano" (Art. 1 del Vigente codice di deontologia).
- Che gli stessi precetti deontologici impongono che "il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione dell'attività professionale di ognuno".
- Che la definizione delle procedure e la conseguente uniformità di comportamenti:
 - facilita il paziente nel momento di accedere alle prestazioni;
 - permette al prescrittore di formulare in modo preciso ed esaustivo le richieste;
 - fornisce alle strutture erogatrici chiarezza nell'individuazione della richiesta
 - evita che il paziente si veda contestare o respingere la prescrizione in quanto ritenuta non corretta o incompleta.

Tutto ciò dato e premesso

si conviene quanto segue

ART. 1 -

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.-

ART. 2 -

Le parti per come qui costituite approvano e fanno proprio il documento, allegato al presente protocollo, del quale diviene parte integrante e sostanziale, riassuntivo ed esplicativo delle norme che regolano la prescrizione di prestazioni specialistiche, di ricovero e di farmaci da parte del medico di medicina generale, del pediatra di famiglia, del medico di continuità assistenziale, del medico specialista ospedaliero e del medico di strutture sanitarie di diritto privato, sia intra che extra ospedaliere, accreditate e a contratto con il SSR, medico specialista ambulatoriale convenzionato.-

ART. 3 -

Le strutture sanitarie s'impegnano a fornire ai medici che nelle stesse operano (sia quali dipendenti che in regime convenzionale) tutte le risorse tecniche (timbri personali, computer, programmi ecc.), necessarie al rispetto degli obblighi che qui rilevano e su di loro gravanti.

Al fine di programmare e verificare tempi e modi per l'attuazione dell'impegno di cui sopra e per consentire eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel tempo (modifiche normative, problematiche organizzative sopraggiunte ecc), verrà costituita una Commissione permanente paritetica, composta da sei membri, due per ciascuna delle parti qui costituite.-

ART. 4 -

Le parti si impegnano, ciascuno per quanto di proprio obbligo e responsabilità a collaborare ed a vigilare affinché tutti i medici interessati abbiano a rispettare ed applicare le disposizioni normative e regolamentari per come riassunte ed illustrate nel documento allegato al presente protocollo.


A tal fine le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente di ogni violazione accertata.-

Letto, confermato e sottoscritto

Cosenza,.....

IL PRESIDENTE


dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza
(Dr. Eugenio Corcioni)



Cosenza,.....

IL DIRETTORE GENERALE

dell'ASP COSENZA
(Dr. Gianfranco Scarpelli)



Cosenza,.....

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Azienda Ospedaliera di COSENZA
(Avv. Paolo Maria Gangemi)

